

Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA)

Modifica del 30 ottobre 2013

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 novembre 2009¹ concernente l'imposta sul valore aggiunto è modificata come segue:

Art. 4

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 35 cpv. 2 lett. c^{bis}

² Sono considerate professioni mediche e sanitarie ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 3 LIVA segnatamente quelle di:

c^{bis}. igienisti dentali;

Art. 44 cpv. 1 lett. b e c

¹ Sono esenti dall'imposta le operazioni con:

- b. oro a scopi di investimento con il titolo minimo di 995 millesimi, sotto forma di:
 - 1. lingotti fusi, con menzione del titolo e del marchio proveniente da un saggiatore-fonditore riconosciuto, oppure
 - 2. lamelle ritagliate, con menzione del titolo e del marchio proveniente da un saggiatore-fonditore riconosciuto, oppure di un marchio d'artefice registrato in Svizzera;
- c. oro in forma di granuli d'un tenore d'oro fino di almeno 995 millesimi, imballati e sigillati da un fonditore-saggiatore riconosciuto;

Art. 166 cpv. 3

³ Nei casi in cui l'articolo 114 capoverso 2 LIVA prevede un termine di 90 giorni, esso prevale sul termine di 60 giorni previsto agli articoli 79, 81 e 98 della presente ordinanza.

¹ RS 641.201

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

30 ottobre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova